



Ministero dell'istruzione e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "San Giovanni Bosco"
C.so Fornari, 168 - 70056 - MOLFETTA (Ba) - Tel 0802446680
Codice Fiscale N° 80023470729 Codice IPA: istsc_baic882008 Codice Univoco Ufficio: UFEUNT
E-mail: baic882008@istruzione.it baic882008@pec.istruzione.it
Web: www.icsbosco.edu.it

Circ. n. 24

Molfetta, 30 settembre 2025

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
per il tramite dei docenti
AGLI ALUNNI
per il tramite dei docenti
ALL'ALBO - AL SITO WEB

Oggetto: Informativa e disposizioni per il divieto di utilizzo dei cellulari ed altri dispositivi elettronici a scuola – C.M. DEL 19/12/2022 PROT. AOOGABMI 107190 – AOODPIT 5274 11/07/2024.

Rammentando alle SS.LL. la Nota, prot. AOOGABMI 107190 – prot. AOODPIT 5274 11/07/2024 a cui si rimanda integralmente, si ritiene opportuno fornire precisazioni e conseguenti disposizioni in merito al **DIVIETO DELL'USO DEI TELEFONI CELLULARI** per lo svolgimento delle attività educative e didattiche per gli alunni e per il personale nella scuola dell'infanzia e del I ciclo..

"In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti" con riferimento ai recenti rapporti OCSE PISA che mettono in risalto il legame negativo tra l'uso eccessivo e precoce delle TIC e il rendimento scolastico degli alunni e, di conseguenza, il negativo impatto sull'apprendimento: livello di attenzione, sviluppo cognitivo, calo di concentrazione e memoria, diminuzione di capacità dialettica, spirito critico e di adattabilità, fino ad un vero e proprio isolamento sociale (sindrome dell'Hikikomori)

A tal fine, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti si **DISPONE il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare in classe anche a fini educativi e didattici** per gli alunni dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di I grado, a favore di altri dispositivi digitali: pc, tablet, nell'ambito della didattica digitale, come previsto dal DigComp22.

Necessaria e opportuna **deroga** è prevista nel caso in cui il Piano Didattico Personalizzato e/o il Piano Educativo Individualizzato, invece, lo prevedano quale supporto didattico o strumento compensativo.

Tale divieto è utile a prevenire, **un uso improprio del cellulare (ad es. durante le visite d'istruzione)**, alla luce delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali (Reg. UE 2016/679), ad esempio **per riprese o foto non autorizzate** dai diretti interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete (Whatsapp, Facebook, blog, Youtube e altre applicazioni o software simili), oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per **violazione della privacy** (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679) e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte dell'interessato.

L'articolo 10 del Codice Civile (**Abuso dell'immagine altrui**), in particolare, stabilisce che **l'esposizione o pubblicazione dell'immagine altrui è abusiva**, non soltanto quando avvenga **senza il consenso della persona interessata**, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima. Secondo il Codice Penale, infine, l'uso e la diffusione di video/immagini/frasi offensive possono far incorrere i responsabili nel reato di diffamazione (Art. 595 codice penale) commesso utilizzando la rete per la diffusione di immagini o scritti lesivi, o anche solo potenzialmente tali, dell'onore o della reputazione di una o più persone (ma anche di istituzioni, enti pubblici, associazioni o imprese).

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia **l'uso del cellulare a scuola è assolutamente vietato** in applicazione della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, che impegna tutte le istituzioni scolastiche a regolamentarne l'uso in quanto esso, oltre che a configurarsi come una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce una infrazione disciplinare che comporta l'applicazione di sanzioni più o meno gravi.

A riguardo il Ministero della Pubblica Istruzione con la Direttiva n° 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate – tramite internet o mms – rischia (anche a scuola) **multe** dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della Privacy) insieme a sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola.

*Si ricorda che la scuola **garantisce** la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli per urgenti motivi, mediante l'uso dei telefoni degli uffici di presidenza e/o di segreteria.* In ogni caso, qualora i genitori ritengano indispensabile dotare il proprio figliolo di un cellulare per mantenere i contatti al di fuori dell'orario delle lezioni, **il telefono cellulare nell'ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile...) deve essere consegnato al personale docente., pena l'adozione di specifiche sanzioni disciplinari in caso di contravvenzione al Regolamento delle studentesse e degli studenti.**

Il DIVIETO di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del PERSONALE DELLA SCUOLA in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente, dalla C.M. n. 362 del 25 agosto 1998 e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti da un lato, e il corretto svolgimento delle mansioni specifiche di ciascun profilo professionale.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento, come previsto dal Regolamento d'Istituto.

Le SS.LL. sono invitate a dare attenta lettura della presente nota, a darne informativa alle famiglie nei prossimi incontri/colloqui a discuterla con gli alunni, promuovendo percorsi di sensibilizzazione.

Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefonino cellulare e a collaborare con la Scuola per educare i ragazzi ad un uso corretto e sicuro delle nuove tecnologie, per trasmettere valori quali il rispetto, la responsabilità e consapevolezza delle proprie azioni, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO